SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 21 DICEMBRE 1962

(70ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria » **(2323) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 689, 690
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 690
DE LEONARDIS 690
FERRARI 690

« Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale » **(2381)** (*D'iniziativa dei senatori Ferrari ed altri*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 691, 692
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 692
CARELLI, *relatore* 691
DE GIOVINE 692
DE LEONARDIS 691, 692
FERRARI 692

—

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Carelli, De Giovine, De Leonardis, Di Rocco, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Menghi, Merlin, Milillo, Pajetta e Ristori.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bolettieri è sostituito dal senatore Picardi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

MILILLO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria » (2323)

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, la discussione del disegno di leg-

ge era stata rinviata in attesa del parere della Commissione di finanza.

Tale parere ci è ora pervenuto, ed è favorevole.

D E L E O N A R D I S . Nella seduta del 19 dicembre la nostra parte politica aveva dichiarato che si sarebbe astenuta dal voto. Considerato però che i 20 miliardi di lire stanziati dal provvedimento debbono servire solo per le spese generali degli enti di riforma fondiaria, mentre per quella che dev'essere la funzionalità degli enti medesimi nulla è previsto dal disegno di legge, noi dichiariamo oggi che voteremo contro il disegno di legge stesso.

F E R R A R I . Noi daremo invece voto favorevole al provvedimento, per i motivi esposti nella precedente seduta.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* I fondi assegnati dal disegno di legge non servono, come qualcuno sembra ritenere, a tenere in piedi un'impalcatura inutile e retrogada. È vero che essi sono dedicati in parte proprio a mantenere tutta un'attrezzatura, che peraltro in un prossimo domani servirà agli enti di riforma per svolgere quella maggiore opera su cui sembra siamo tutti d'accordo; ma debbono servire anche a far continuare senza interruzioni lo svolgimento degli attuali compiti degli enti suddetti.

Tali compiti sono molteplici, andando dalle opere di completamento della riforma fondiaria all'assistenza agli assegnatari, nonchè, cosa essenziale, all'esecuzione delle opere pubbliche che continuano ad essere loro affidate in concessione dalla Cassa per il Mezzogiorno e da alcuni Ministeri; senza contare tutti gli altri compiti inerenti alla applicazione del Piano verde nelle zone di riforma.

Prossimamente, inoltre, nuove e maggiori funzioni dovranno essere, come ho detto, demandate agli enti di riforma dalla legge delegata prevista dall'articolo 32 del Piano verde medesimo.

Mi sembra evidente, pertanto, l'utilità del disegno di legge, che prego gli onorevoli senatori di voler approvare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

La somma di cui al presente articolo è ripartita tra gli enti e sezioni interessati, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla spesa di lire 20 miliardi di cui al precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferrari ed altri: « Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale » (2381)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferrari, Bolettieri, Picardi, Caroli, Angelini Nicola, Genco, De Giovine, Russo, Pignatelli e Jannuzzi: « Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R E L L I , *relatore*. Ritengo superfluo illustrare agli onorevoli colleghi l'importanza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in quanto è noto come l'assestamento economico e produttivistico di una zona sia proporzionale alla sua possibilità di utilizzazione dell'acqua, strumento indispensabile tanto dal punto di vista fisico che da quello economico; ed è anche noto come l'Ente in questione abbia dimostrato di essere all'altezza dei compiti affidatigli.

Il provvedimento mira oggi a potenziare l'Ente suddetto attraverso la concessione di 500 milioni di lire destinati ad integrare il fondo patrimoniale di un miliardo concesso con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281. Di tali 500 milioni, 300 andranno ad integrare il fondo patrimoniale di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo citato; e 200 milioni saranno destinati ad assicurare la continuità del contributo annuo di cui l'Ente fruisce ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 predetto.

Data l'utilità che, come ho detto, l'Ente riveste per la Puglia, la Lucania e l'Irpinia, ritengo che la Commissione non avrà difficoltà a dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

D E L E O N A R D I S . Debbo anzitutto lamentare il fatto che la Commissione continui ad esaminare con tanta precipitazione provvedimenti di notevole importanza, come quello oggi in esame, per i quali sarebbero necessari un approfondito studio ed una adeguata meditazione.

Desidero poi ricordare ai colleghi che l'Ente in questione è sorto, praticamente, per iniziativa delle organizzazioni sindacali di Puglia e Lucania, e che i compiti cui esso assolve sono di grande importanza. Mi sembrerebbe quindi più opportuno intervenire in suo favore in maniera adeguata, una volta per tutte, anzichè provvedere alle sue necessità volta per volta, quando la situazione diviene insostenibile.

Il patrimonio iniziale dell'Ente era di 500 milioni di lire. Successivamente, grazie all'azione del suo Consiglio di amministrazio ne, tale patrimonio fu portato ad un miliardo; ed oggi con il provvedimento, lo aumenteremo di altri 300 milioni. Per quanto riguarda lo sviluppo degli studi dall'Ente medesimo condotti, lo Stato ha concesso in questi anni un contributo annuo di 50 milioni di lire, più volte prorogato con successive leggi, e l'ultima quota del quale è scaduta nell'esercizio 1960-61; ragione per cui oggi l'Ente si trova completamente senza mezzi da destinare agli studi suddetti, ed un nuovo fondo di 200 milioni di lire viene stanziato a tale scopo.

Bisogna considerare ,tra l'altro, che dall'Ente stesso si è fatta nascere la Sezione di riforma fondiaria di Puglia e Lucania. Sarebbe quindi stato opportuno, a nostro avviso, che esso fosse stato munito di determinati poteri; che esso fosse, cioè, il responsabile delle opere di trasformazione e bonifica inerenti all'irrigazione, nel senso di controllare tutte le opere stesse. Tale opinione era stata da noi espressa in occasione della discussione della cosiddetta legge Colombo, ma, nonostante fosse stata accolta dal Senato, incontrò una forte opposizione alla Camera.

Oggi, comunque, riteniamo che il provvedimento debba essere approvato per la precaria situazione in cui si trova l'Ente. Siamo però dell'avviso, anche in considerazione

dell'imminenza della discussione del provvedimento riguardante il censimento delle acque in tutta Italia, che sia indispensabile dare all'Ente la massima efficienza, perchè possa intervenire nella formazione del piano di utilizzazione delle risorse idriche per quanto riguarda la sua zona di influenza. Dovremmo quindi stabilire nel disegno di legge l'assegnazione all'Ente stesso di un fondo annuo che coprisse diversi esercizi finanziari; ciò naturalmente oltre a quanto previsto con lo stanziamento dei 200 milioni di lire, il quale serve praticamente a coprire le spese già effettuate dal 1961 ad oggi. In tal modo assicureremmo la vita di questo organismo, la cui azione è benemerita nelle regioni interessate; in particolare nella Puglia, dove l'agricoltura deve moltissimo all'opera da esso svolta.

Proporrei pertanto di aggiungere all'articolo 1 una lettera *c*) con la quale si stabilisse lo stanziamento di 100 milioni annui per il contributo da versare all'Ente per la continuità del suo funzionamento e per lo sviluppo dei suoi compiti.

F E R R A R I . Ringraziando il collega De Leonardis per il suo interessante intervento illustrativo delle esigenze, delle finalità e delle attività dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, desidero fargli presente che il disegno di legge rappresenta già, dal punto di vista finanziario, un notevole sforzo da parte dello Stato, il cui bilancio deve far fronte agli impegni che tutti conosciamo. Credo pertanto per quanto mi riguarda di non poter aderire alla sua proposta; anche perchè è evidente che un contributo annuale è assicurato all'Ente dalla lettera *b*) dell'articolo 1, per la quale tale stanziamento deve essere inteso in senso continuativo in quanto il Ministero dell'agricoltura potrà ogni anno, nel predisporre lo stato di previsione, contemplare la spesa relativa. Nella dizione dell'articolo, infatti, si parla di « 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 ». In questa forma, come dicevo, ritengo sia assicurata all'Ente la continuità del contributo.

Concludo ringraziando l'onorevole Ministro dell'agricoltura per la sollecitudine con cui ha voluto aderire alla nostra proposta di legge, e per l'assicurazione fornitaci che, qualora si rendessero disponibili altre somme, queste sarebbero messe a disposizione dell'Ente, tenuto conto dell'importanza dei compiti cui esso assolve.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo dichiaro di associarmi a quanto è stato detto dall'onorevole relatore circa la utilità e l'urgenza del provvedimento, e prego gli onorevoli senatori di voler concedere ad esso il loro voto favorevole, senza apportarvi modificazioni.

D E L E O N A R D I S . Per quanto riguarda la mia proposta di emendamento, dichiaro di non insistervi, purchè sia chiara la volontà della Commissione che il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 abbia carattere continuativo.

D E G I O V I N E . Ritengo di poter affermare che su questo siamo tutti d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro razionale utilizzazione:

a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale, costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislati-

vo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero per conto dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari